



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SESTA SEZIONE PENALE

24429/10

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 10/02/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADOLFO DI VIRGINIO  
Dott. NICOLA MILO  
Dott. LUIGI LANZA  
Dott. GIOVANNI CONTI  
Dott. ANNA MARIA FAZIO

- Presidente - SENTENZA  
- Rel. Consigliere - N. 284  
- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
- Consigliere - N. 5783/2009  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ~~ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da:

1)  N. IL

avverso la sentenza n. 461/2008 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del  
22/09/2008

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott.  
NICOLA MILO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *E. Delahaye*  
che ha concluso per *il rigetto del ricorso;*

Udito, per la ~~parte~~ civile, l'Avv

Udit i difensor Avv. *N. D'Ascola*, che ha concluso per l'accoglimento  
del ricorso.


### Fatto e diritto

1- La Corte d'Appello di Reggio Calabria, con sentenza 22/9/2008, confermava quella in data 28/12/2007 del Gup del Tribunale di Locri, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [ ] colpevole del reato di cui all'art. 73/1° dpr n. 309/90 – per avere coltivato n. 75 piante di canapa indiana, con un contenuto percentuale di principio attivo pari al 4,23% – e lo aveva condannato, tenuto conto degli effetti della contestata recidiva (reiterata e specifica), alla pena di anni sei, mesi otto di reclusione ed € 30.000,00 di multa, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e all'interdizione legale.

Il Giudice distrettuale precisava, in punto di fatto, che i Carabinieri di Bovalino avevano scoperto, in data [ ] la piantagione incriminata, che ricadeva su terreno demaniale ed era interamente recintata con rete metallica, nella quale era stato creato un varco per accedere all'interno; sul posto erano stati rinvenuti attrezzi di lavoro, diversi secchi del tipo di quelli utilizzati per contenere la pittura, due contenitori per concime, un sacco di plastica con la scritta "Market Falcomata", un pacchetto vuoto di sigarette marca "Merit"; nella stessa circostanza, i CC. avevano notato nei pressi della piantagione il Giorgi, che stava ispezionando il perimetro esterno e pronunciava la frase "*sti bastardi dei carabinieri me l'hanno trovata la piantagione, lo sapevo io che erano venuti qua sti bastardi*"; i militari avevano tentato di fermare il [ ] che aveva però fatto perdere le proprie tracce; già qualche giorno prima, i Carabinieri avevano fermato, per controllo, il [ ] nel mentre percorreva un sentiero in direzione della piantagione, ma il predetto aveva riferito ai militari di essere alla ricerca di alcuni maiali che erano usciti dalla sua porcilaia, che effettivamente era ubicata nelle vicinanze.

La Corte di merito riteneva che a carico dell'imputato militavano una serie di indizi gravi, precisi e concordanti: a) era stato visto ispezionare la piantagione a due giorni di distanza dal primo controllo a suo carico; b) era stato sentito profferire la citata frase dal significato assolutamente sintomatico; c) la piantagione illecita era ubicata nelle immediate vicinanze della sua porcilaia; d) nei pressi di questa erano stati rinvenuti rotoli di rete metallica in tutto simili a quelli utilizzati per recintare la piantagione; e) nella sua abitazione erano state rinvenute confezioni di fertilizzante dello stesso tipo e marca presenti all'interno della piantagione; f) i secchi per vernici rinvenuti all'interno della piantagione erano compatibili col mestiere di imbianchino esercitato dal [ ] g) il rinvenimento nella piantagione del pacchetto vuoto di sigarette dello stesso tipo fumato dal prevenuto, nonché del sacchetto di plastica con l'indicazione del supermercato di proprietà del suocero dell'imputato.

2- Ha proposto ricorso per cassazione, con due distinti atti redatti dai propri difensori, l'imputato e ha dedotto: 1) violazione della legge penale e vizio di motivazione sulla configurabilità del contestato reato, posto che la piantagione incriminata, non avendo completato -al momento della sua scoperta- il ciclo di vegetazione, era priva di effetto drogante e, quindi, veniva meno la offensività della condotta incriminata; 2) mancanza di motivazione in ordine alla contestata utilizzabilità, ai fini della decisione, della frase che l'imputato avrebbe pronunciato e che sarebbe stata percepita dai CC. in occasione della scoperta della piantagione; 3) violazione della legge processuale, con riferimento agli art. 62, 63, 64, 195/4°, 350/6° c.p.p., per avere la Corte di merito utilizzato, a supporto del formulato giudizio di colpevolezza, la detta frase, ritenendola "assolutamente significativa": tale spontanea dichiarazione non poteva essere utilizzata, perché, nel momento in cui era stata resa, il [ ] versava già nella sostanziale condizione di indagato; 4) violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine al formulato giudizio di responsabilità, affidato ad elementi indiziari che non rivestivano i caratteri della gravità, della precisione e della concordanza: i dati evidenziati dalla sentenza impugnata



erano generici e di equivoca interpretazione e non si era fatto, quindi, buon governo della regola di valutazione della prova indiziaria dettata dal secondo comma dell'art. 192 c.p.p.; 5) violazione di legge e vizio di motivazione, per non essersi data risposta alla doglianza con la quale si era sollecitato di escludere gli effetti della contestata recidiva; 6) violazione di legge e vizio di motivazione per non essergli state concesse l'attenuante di cui al 5° comma dell'art. 73 dpr n. 309/'90 e le attenuanti generiche.

**3-** Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.

**3a-** Ai fini della sussistenza del reato di coltivazione di piante di canapa indiana (art. 26 dpr n. 309/'90) non rileva il grado di maturazione raggiunto dalle stesse né il livello di concentrazione del principio attivo (THC), ma il tipo di vegetale coltivato, ferma restando logicamente l'idoneità della coltivazione a produrre sostanze droganti. Trattasi, infatti, di reato di pericolo presunto, per la cui configurazione non rileva il grado di maturazione raggiunto dalla pianta, ma la potenzialità produttiva della medesima. La coltivazione è una condotta di per sé pericolosa, in quanto idonea ad attentare alla salute dei singoli per il solo fatto di arricchire la provvista esistente di materia prima e quindi di creare potenzialmente maggiori occasioni di spaccio, configurando, come si è detto, un tipico reato di pericolo, connotato dalla necessaria offensività del bene, proprio perché non è irragionevole la valutazione prognostica di attentato al bene giuridico protetto (cfr. C. Cost. sentenza n. 360/'95).

Nel caso in esame, peraltro, gli accertamenti tecnici espletati hanno evidenziato la presenza, nella pianta campionata, di un principio attivo pari al 4,23%, sicché anche l'offensività in concreto della condotta non può essere posta in dubbio.

**3b-** La dichiarazione autoindiziante resa spontaneamente dal [ ] e percepita dai Carabinieri che stavano indagando a suo carico è inquadrabile nella disciplina di cui all'art. 350/7° c.p.p. e, in quanto tale, certamente non sarebbe stata utilizzabile nel dibattimento se non ai fini delle contestazioni, ma correttamente è stata utilizzata *pleno iure* nel giudizio abbreviato, considerata la peculiare natura di tale rito, fondato su un giudizio allo stato degli atti (cfr. Cass. sez. II 19/9/2003 n. 37374; sez. I 20/12/2003 n. 48916; sez. III 3/11/2009 n. 48508).

Non rilevano, infatti, nel giudizio abbreviato, le ipotesi di c.d. inutilizzabilità "relativa" della prova stabilite dalle legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale (cfr. Cass. S.U. 21/6/2000 n. 16; e implicitamente anche S.U. 25/9/2008 n. 1150). E in tale categoria va certamente ricondotta, avuto riguardo al disposto del richiamato art. 350/7° c.p.p., la dichiarazione autoindiziante spontaneamente resa dall'imputato, non potendo la medesima ritenersi sanzionata, come si afferma in ricorso, dalla inutilizzabilità c.d. "patologica", che è riferibile agli atti probatori assunti *contra legem*, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in ogni altra fase del procedimento.

**3c-** Il giudizio di colpevolezza dell'imputato, come agevolmente si evince da quanto innanzi sintetizzato, riposa su un apparato argomentativo che fa buon governo delle regole in tema di valutazione della prova e dà conto, in maniera adeguata e logica, delle ragioni che lo giustificano: i molteplici elementi indiziari sui quali la sentenza impugnata fa leva si caratterizzano per precisione e gravità, si integrano tra loro e convergono tutti nella stessa direzione, nel senso che avallano l'ipotesi accusatoria del coinvolgimento del [ ] nella coltivazione delle piante di canapa indiana.

Le doglianze del ricorrente si muovono sostanzialmente nella prospettiva di accreditare una diversa e alternativa valutazione del materiale probatorio acquisito, il che esula dal perimetro entro il quale deve muoversi la verifica di legittimità.

**3d-** Priva di fondamento è la doglianza circa la mancata esclusione della recidiva.

Il Giudice di merito, nel determinare il trattamento sanzionatorio, ha ritenuto di fare operare gli effetti della recidiva correttamente contestata. Considerata la oggettività della circostanza inerente alla persona del colpevole, non v'era obbligo di precisare i motivi

M

della sua mancata esclusione. Tale obbligo sussiste solo nel caso di esclusione della recidiva.

**3e-** Non ha pregio, infine, neppure la doglianza relativa al diniego dell'attenuante di cui al 5° comma dell'art. 73 dpr n. 309/'90 e di quella di cui all'art. 62bis c.p..

La sentenza impugnata, valutando, sulla base dei dati oggettivi acquisiti, i mezzi, le modalità della condotta, l'entità della coltivazione illecita praticata (n. 75 piante in avanzato stato di vegetazione), esclude, con motivazione immune da vizi logici, la lieve entità del fatto; facendo leva, inoltre, sui parametri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 133 c.p., dà conto delle ragioni, non censurabili sotto il profilo della legittimità, che hanno ispirato l'esercizio del potere discrezionale del Giudice di merito in ordine alla determinazione della misura della pena.

**4-** Al rigetto del ricorso, consegue -di diritto- la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**p.q.m.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 10/2/2010

Il Consigliere est.



Il Presidente

